ALLEGATO "A"
AL REPERTORIO N° 38094
RACCOLTA N° 16298

STATUTO

Articolo 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale denominata: "PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL".

Articolo 2) - SEDE LEGALE

La Società ha sede in Castelfidardo (AN).

Articolo 3) – DURATA

La Società è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4) - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci, a tal fine eletto.

Articolo 5) – OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, eventualmente anche tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere, destinati alla comunità locale, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- gestione di farmacie ed erogazione di servizi connessi, accessori e complementari a tale attività, ivi compreso l'acquisto, la preparazione e la commercializzazione di farmaci, medicinali e prodotti di laboratorio, nonché l'acquisto, la commercializzazione e la prestazione di servizi e di prodotti parafarmaceutici, sanitari, O.T.C., omeopatici, cosmetici, prodotti di erboristeria e quant'altro attinente alla tutela e alla conservazione della salute;

- gestione e manutenzione dei cimiteri e attività/servizi connessi e correlati quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle lampade votive e dei servizi cimiteriali ivi compresi l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle relative tariffe;

- gestione del servizio di pubbliche affissioni e della pubblicità su impianti sia fissi che mobili, ivi compresa l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione del relativo tributo;

- esercizio di trasporti pubblici urbani, scolastici ed altri;

- gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, con relativi servizi accessori/complementari quali custodia, pulizia ecc.;

- gestione delle fiere e mercati e/o impianti connessi e collegati;

- gestione del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ed impianti connessi;

- servizi pubblici locali di interesse turistico-culturale, sociale, ambientale o sportivo;
- gestione di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinati dalla specifica normativa di competenza;
- gestione di altri servizi pubblici locali privi di rilevanza economica così come definiti dalla vigente normativa di riferimento;

Potranno altresì essere assicurati altri servizi e/o attività pubbliche, in misura residuale e marginale, anche di natura accessoria o complementare a quelli sopra indicati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

Articolo 6) - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

Articolo 7) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 8) – EMISSIONI DI TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 9) – COMPETENZA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) l'autorizzazione a compiere e/o a svolgere le più rilevanti attività della società, tra le quali, in ogni caso:

1- tutte le operazioni, comunque denominate, ciascuna di importo complessivamente pari o superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
2- le assunzioni di personale;
3- l'assunzione di partecipazioni societarie;
4- conferimento d'incarichi o affidamento di consulenze di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)
5- la partecipazione a gare per servizi, lavori e forniture a favore di soggetti terzi, e/o lo svolgimento di attività extraterritoriali, nei limiti consentiti dalla legge.

h) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

i) l'emissione di titoli di debito;

l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 10) - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate ai punti e), f), g), h) i) del precedente articolo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 11) - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dall'Amministratore più anziano in caso di poteri congiunti o disgiunti, mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Per particolari motivi d'urgenza, da indicare nell'avviso di convocazione, il termine di convocazione è ridotto a giorni tre.

È consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Articolo 12) DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 13) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, o dall'Amministratore più anziano nel caso di pluralità di Amministratori a firma congiunta o disgiunta.

Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 14) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Per i quorum costitutivi e deliberativi delle decisioni dei soci si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 15) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, e se nominati dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 16) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

Articolo 17) - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società potrà essere amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;

-da più amministratori (da un minimo di due ad un massimo di tre) che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione oppure con potere di amministrare disgiuntamente, congiuntamente o da esercitarsi a maggioranza con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza dell'organo amministrativo.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni. Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 18) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbia provveduto il socio al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 19) - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sempre in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori, ed inviato in copia, entro 30 giorni dall'adozione, ai soci.

Articolo 20) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art.2479 C.C. e dall'articolo 9 del presente statuto;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci in sede di nomina degli Amministratori.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli Amministratori congiuntamente tra loro.



Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 21) - RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito, in sede di nomina, il potere di amministrare la società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Articolo 22) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da stabilirsi annualmente dall'assemblea dei soci.

Articolo 23) - COLLEGIO SINDACALE

I soci possono nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Articolo 24) - CONTROLLO DEI SOCI

1. Il modello di governance disciplina le relazioni tra l'Amministrazione comunale e gli organi della società Pluriservizi Fidardense srl e definisce un sistema strutturato attraverso il quale il Comune esercita efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. Tale modello si compone delle seguenti fasi e dei seguenti strumenti:

   - **entro il 15 dicembre** la società trasmette al Comune il budget per l'esercizio successivo (ovvero l'eventuale integrazione di quello precedente) e l'eventuale piano industriale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, corredato da una relazione illustrativa;

   - la società partecipata trasmette al Comune una relazione trimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione rispetto alle previsioni del piano industriale (completa di ogni dato e documento utile) con trasmissione all'ente entro i 40 giorni successivi alla scadenza del trimestre;

- la società partecipata trasmette periodicamente al Sindaco gli ordini del giorno dell'Assemblea e l'elenco delle decisioni dell'Amministratore Unico con i relativi verbali, il bilancio dovrà essere trasmesso al Comune entro 20 giorni dall'approvazione;

- **entro il 15 dicembre** la società partecipata invia al Comune il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il presunto risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; la società partecipata segnalerà al suo manifestarsi e comunque con la massima tempestività al Comune la previsione di possibile perdita di esercizio;

- la società partecipata trasmette annualmente la comunicazione dei dati relativi ai compensi dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale (ove previsto), ai sensi della legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione;

- gli amministratori societari devono periodicamente comunicare, con riferimento alle proprie partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 735 legge 296/2006 e s.m.i., gli incarichi e le consulenze affidate ed i relativi compensi;

- **entro il mese di marzo**: di norma l'Amministratore relaziona in Consiglio Comunale e/o nella specifica Commissione Consiliare in merito all'andamento della società;

3. Tutte le informazioni e/o comunicazioni, comprese quelle relative al comma precedente, riguardanti la società devono essere trasmesse preferibilmente in formato elettronico tramite PEC.

4. La società collabora con il Comune nell'attività di controllo finalizzato alla rilevazione della qualità dei servizi da esso erogati, del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli altri aspetti socio-economici;

5. I soci inoltre hanno diritto di richiedere agli amministratori relazioni periodiche, sull'andamento della società, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, gestionali e finanziari, ed all'andamento dei servizi erogati e delle attività svolte;

6. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 25) - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio nonché a depositare nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente alla relazione sulla gestione.

Articolo 26) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

